



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement für
Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF
**Staatssekretariat für Bildung,
Forschung und Innovation SBF**



EDK | CDIP | CDPE | CDEP |

Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren
Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique
Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione
Conferenza svizra dals directurs chantunals da l'educaziun publica

| SVILUPPO DELLA MATURITÀ LICEALE

Vademecum «Verifica dell' adeguatezza di altre disposizioni
del RRM e dell'ORM (RRM/ORM)»

27 luglio 2020

252.13-9.1.8 ds

Generalsekretariat | Secrétariat général

Haus der Kantone, Speichergasse 6, Postfach, CH-3001 Bern | T: +41 31 309 51 11, F: +41 31 309 51 50, www.edk.ch, edk@edk.ch

IDES Informationszentrum | Centre d'information | T: +41 31 309 51 00, F: +41 31 309 51 10, ides@edk.ch

Indice

1	Prefazione	3
2	Principali funzioni del RRM/ORM	3
3	Verifica degli articoli del RRM/ORM	3
3.1.	Articoli che non necessitano di intervento	4
3.2.	Articoli che necessitano di modifiche formali e/o legali	4
3.3.	Articoli che necessitano di modifiche di minore entità	4
3.4.	Articoli che presentano problematiche importanti	5
4	Le problematiche dell'articolo 9 in dettaglio	5
5	La questione delle pari opportunità	6
6	Bibliografia	7

1 Prefazione

Il presente Vademecum funge da base di riferimento per l'attività del gruppo di lavoro (GL) del progetto RRM/ORM, i cui compiti sono definiti anche nel mandato del progetto stesso. Il documento inizia con una breve presentazione delle funzioni più importanti del RRM/ORM e continua classificando i vari articoli in funzione delle sfide e delle problematiche che il gruppo di lavoro si troverà ad affrontare, in modo da chiarire al massimo le priorità, i campi d'azione difficili e quelli che lo sono meno. Nell'ambito di tale progetto non vengono discussi gli articoli dal 21 al 26, che sono invece trattati nel progetto Governance.

Il presente Vademecum è concepito come un ausilio al lavoro di revisione del RRM/ORM. Gli indirizzi che fornisce e le proposte che contiene vogliono essere delle guide volte a orientare i compiti del gruppo di lavoro; tuttavia esso non deve impedire di prendere in esame eventuali problematiche in maniera più globale e di valutare approcci innovativi riguardo alla struttura o alla formulazione dei vari articoli. Il RRM/ORM determina sostanzialmente la struttura e l'organizzazione della maturità liceale. A tal fine è importante ponderare molto accuratamente determinate scelte che dovranno essere effettuate in stretta sinergia con i lavori sul PQS.

Il parere peritale formulato dal professor B. Ehrenzeller (Ehrenzeller 2020) sembra indicare che la forma legale dei due testi possa essere mantenuta invariata, anche se nei testi stessi dovranno essere inseriti dei rimandi a determinati articoli della Costituzione (modificati dal decreto federale del 16 dicembre 2005, *Bildungsverfassung*). Nondimeno, si dovrà verificare accuratamente l'opportunità di tale mantenimento, segnatamente mediante l'acquisizione di un'apposita perizia.

2 Principali funzioni del RRM/ORM

Il RRM/ORM del 1995 (con le rilevanti modifiche del 2007–2008) costituisce a un tempo, insieme al PQS del 1994, la base legale ma anche strutturale della maturità liceale, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi della formazione liceale grazie alla descrizione delle materie e delle altre forme di insegnamento e di apprendimento, nonché alla definizione delle condizioni per il superamento dell'esame.

- Base per il riconoscimento degli attestati liceali di maturità cantonali da parte della Commissione svizzera di Maturità (CSM)
- Descrizione degli obiettivi generali della formazione liceale
- Formalizzazione delle basi materiali e strutturali della formazione liceale
- Architettura della formazione liceale e dei suoi principali settori e contenuti
- Base qualitativa della formazione liceale

3 Verifica degli articoli del RRM/ORM

La consultazione dei Cantoni e del gruppo di coordinamento ha evidenziato gli articoli sui quali è necessario intervenire. Tali articoli sono stati classificati in varie categorie a seconda della loro importanza e della complessità del lavoro che il loro esame renderà necessario.

3.1. Articoli che non necessitano di intervento

Gli articoli sotto indicati non necessitano di alcun intervento e possono essere quindi ripresi tal quali:

- articolo 1: le finalità restano le stesse, come pure la terminologia;
- articolo 3: il principio generale non viene modificato,
- articolo 4: e neppure la definizione delle scuole.

3.2. Articoli che necessitano di modifiche formali e/o legali

- Articolo 18: sembrerebbe coerente integrare il rinvio al Regolamento della Commissione svizzera di maturità (CMS) del 16 marzo 2012 per il riconoscimento delle maturità cantonali bilingui.
- Articolo 20: nella versione tedesca si dovranno migliorare alcune formulazioni stilistiche secondo il criterio del linguaggio inclusivo.

3.3. Articoli che necessitano di modifiche di minore entità

Per poter adattare questi vari articoli, il gruppo di lavoro dovrà rispondere ai quesiti sotto esposti.

- Articolo 2: capoverso 1: sarebbe pertinente citare alcuni elementi concernenti la valutazione comune come garanzia delle equivalenze (Eberle, MAR 2020, p. 5, sulla base della decisione 2016 della CDPE)? Capoverso 3: l'elenco degli accessi è sufficiente o necessita di adeguamenti, segnatamente in relazione agli articoli 2, 23-24-25 (alte scuole pedagogiche e scuole universitarie professionali) della LPSU del 2011?
- Articolo 5: è stato raggiunto un consenso sul mantenimento nella sua totalità dell'articolo come attualmente formulato, cionondimeno occorrerà verificare quali adeguamenti «cosmetici» (Eberle 2020) siano necessari. Si dovrà inoltre verificare se le formulazioni dell'articolo nelle tre lingue rispondano alla sensibilità delle tre regioni linguistiche. Si potrebbe infine prevedere l'introduzione di un capoverso supplementare riguardante «la gestione delle informazioni».
- Articolo 7: capoverso 1: si deve prevedere un riferimento ai regolamenti della CDPE concernenti il riconoscimento dei diplomi d'insegnamento? Capoverso 2: questo capoverso troverà una sua collocazione nel RRM/ORM, soprattutto dopo l'uniformazione della durata minima degli studi liceali? Il capoverso in questione sarà trattato nel progetto concernente la durata minima.
- Articolo 12: è abbastanza chiaro l'utilizzo del termine «insegnamento facoltativo», che è l'unica volta che ricorre nel testo del RRM/ORM? Occorre riprendere in mano questo articolo per chiarirne le problematiche? (cfr. le osservazioni dei Cantoni a tal proposito).
- Articolo 13: questo articolo, che riguarda specificamente il Cantone dei Grigioni, deve citare anche l'italiano?
- Articolo 17: qualora l'inglese divenisse una materia fondamentale, questo articolo potrebbe essere soppresso; se alcune competenze di base verranno elaborate anche in inglese, si dovrà modificarlo adattando anche il concetto di «insegnamento di base».

- Articolo 19: in qual misura si dovrebbe prevedere una durata per le esperienze pilota? Si dovranno prevedere delle proroghe o la possibilità di regolarizzare tali esperienze (adattando l'art. 9 e predisponendo un PQS per la materia in questione)?

3.4. Articoli che presentano problematiche importanti

Il gruppo di progetto dovrà analizzare approfonditamente le problematiche relative a questi articoli chiave del RRM/ORM, che necessiteranno di verifiche importanti e forse di modifiche sostanziali.

- Articolo 8: la gerarchia tra insegnamento e PQS resta la stessa. È il caso di definire in questo articolo la comparabilità della maturità?
- Articolo 9: si dovranno discutere vari adattamenti e modifiche. Questi punti saranno ripresi in dettaglio nel capitolo 4.
- Articolo 10: questo articolo dovrà indicare chiaramente le dimensioni della propedeutica scientifica e del sapere (metodologia scientifica, epistemologia) enunciati nell'articolo 5, in stretta correlazione con i lavori sul PQS e dopo la prima fase di tali lavori.
- Articolo 11: questo articolo dovrà essere adeguato e modificato in funzione degli eventuali cambiamenti apportati all'articolo 9, al quale è strettamente associato, e in base ai risultati dei lavori sul PQS. Molti Cantoni insistono sulla necessità di mantenere il margine di manovra loro concesso.
- Articolo 11bis: il concetto di interdisciplinarietà dovrà essere esteso e ampliato, soprattutto per permettere l'integrazione delle competenze di base.
- Articolo 14: sarà il caso di riprendere in mano questo articolo per chiarire la natura dell'esame (scritto, orale, in entrambe le forme o in altra forma; obbligatorio o facoltativo), il numero di prove e le materie oggetto dell'esame stesso.
- Articolo 15: questo articolo deve essere verificato in relazione all'articolo 14; i principi di assegnazione delle note restano, a priori, invariati; l'articolo 15.c dovrà essere verificato in funzione del processo seguito per il lavoro di maturità nel PQS e nell'attuale articolo 10.
- Articolo 16: i criteri per il superamento dell'esame possono essere approcciati da due diverse angolature. In primo luogo, quali sono gli adattamenti minimi auspicabili o addirittura indispensabili? In secondo luogo, sono state già discusse delle modifiche di fondo che alla fine, in questi ultimi anni, sono state respinte per mancanza di adeguato consenso. Queste diverse opzioni esistono tuttora, sarebbe opportuno discuterle di nuovo?

4 Le problematiche dell'articolo 9 in dettaglio

Attualmente l'articolo 9 rappresenta un elemento chiave della struttura della formazione liceale, in quanto definisce i vari tipi di materie. Non si tratta di rimettere in discussione gli orientamenti generali, ma è necessario che il gruppo di progetto discuta molte questioni importanti.

- Articolo 9: sarebbe il caso di provvedere a un chiarimento/una definizione delle varie categorie di materie, precisandone i rispettivi obiettivi e funzioni sulla base dei lavori del PQS? Il chiarimento potrebbe essere

effettuato dopo la prima fase di lavoro sul PQS. Si dovrebbe anche verificare la pertinenza delle denominazioni attribuite alle materie (in particolare, arti visive e religione).

- Articolo 9.2: le discipline fondamentali e obbligatorie costituiscono il fondamento della comparabilità dei titoli di maturità. A tale titolo, esse devono garantire la capacità di intraprendere gli studi superiori e nel contempo fornire una base atta a permettere di assumersi delle responsabilità nell'ambito della società attuale – i due principi fondamentali postulati dall'articolo 5 del RRM/ORM. Il numero relativamente elevato di tali discipline assicura questa doppia funzione e consente di evitare un'eccessiva specializzazione.
- Articolo 9.2bis: la filosofia deve restare la sola e unica materia della categoria «disciplina fondamentale facoltativa» o deve diventare una disciplina fondamentale? Può esserci una discussione su un eventuale aumento del numero di materie.
- Articolo 9.3: in qual misura si prevede di proporre modifiche alle OS, ovvero di proporre nuove materie o combinazioni tra le stesse?
- Articolo 9.4: in che misura occorre creare nuove OC o combinazioni di materie? È pensabile lasciare i Cantoni liberi di stabilire le loro OC? In merito si deve considerare lo statuto dell'OC come disciplina d'esame (cfr. art. 14).
- Articoli 9.3-9.4: si tratta di stabilire in quale momento effettuare la scelta dell'OS e dell'OC. Attualmente, alcuni – pochissimi – Cantoni permettono una scelta tardiva (durante il liceo), mentre nella maggior parte la scelta si effettua prima di entrare al liceo, almeno per quanto riguarda l'OS.
- Articolo 9.5: bisogna verificare la pertinenza dei criteri di esclusione, segnatamente la parte concernente la musica, le arti visive e/o lo sport, la cui combinazione potrebbe rappresentare un vantaggio per le persone che intendono iscriversi a una ASP (o particolarmente versate nell'arte o nello sport).
- Articolo 9.5bis: il GL dovrà verificare se sia pertinente mantenere la distinzione tra discipline fondamentali e discipline obbligatorie o se si debbano prevedere altri modi di stabilire una differenza, ad esempio indicando quali materie compariranno sull'attestato di maturità.
- Sport: nel RRM/ORM lo sport è citato solo come opzione complementare, anche se viene richiamato per tutti gli allievi nell'articolo 5.1 («le attitudini fisiche dei loro allievi»). Peraltro, questa materia fa parte del PQS dal 1994 ed è imposta a livello del secondario II dall'articolo 49 dell'Ordinanza sulla promozione dello sport e dell'attività fisica. Sarebbe opportuno inserire un rimando e una menzione più esplicita nell'articolo 9?

5 La questione delle pari opportunità

La questione delle pari opportunità (Chancengerechtigkeit / Chancengleichheit / Bildungsgerechtigkeit) non compare in alcuna forma nel RRM/ORM. S'impone quindi da parte del GL un'analisi accurata di questa problematica negli articoli già esistenti. Si tratterà di stabilire se il concetto debba essere integrato nell'Ordinanza in una qualche forma o essere ripreso in un nuovo articolo che definisca, ad esempio, dei criteri minimi per l'ingresso nella vita liceale. In merito va sottolineato che interrogarsi su queste questioni è d'importanza capitale per garantire l'attualità e la pertinenza del Regolamento futuro, affinché non si limiti ad essere un semplice «restauro» di quello esistente.

6 Bibliografia

Eberle F. (2017), Zu den Bestehensnormen des MAR/MAV: Rückblick und Ausblick, *Gymnasium Helveticum*, 2/2017, S. 7-13.

Eberle, F. (2020). Projekt «MAR/MAV» – Feedback zum Diskussionspapier. Relazione presentata in occasione della seduta del gruppo di coordinamento del 7 aprile 2020. Inedita.

Eberle, F. (2020). Projekt «MAR/MAV» – Diskussion zum Artikel 9. Relazione presentata in occasione della seduta del gruppo di coordinamento del 6 maggio 2020. Inedita.

CDPE (1994). Piano quadro degli studi per le scuole di maturità. Raccomandazione per i Cantoni secondo l'articolo 3 del Concordato sulla coordinazione scolastica del 29 ottobre 1970. Con linee guida per l'attuazione. Berna: CDPE.

CDPE (2013). Strategia delle lingue per il settore del secondario II. Strategia della CDPE del 24 ottobre 2013 per il coordinamento a livello nazionale dell'insegnamento delle lingue seconde nel settore del secondario II (scuole medie superiori e scuole specializzate). Berna: CDPE.

CDPE (2016a). Appendice al Piano quadro degli studi per le scuole di maturità del 9 giugno 1994: Competenze di base in matematica e nella prima lingua necessarie per l'idoneità generale agli studi superiori del 17 marzo 2016. Berna: CDPE.

CDPE (2016b). Gymnasiale Maturität – Langfristige Sicherung des prüfungsfreien Zugangs- Entscheids über den Abschluss der Teilprojekte – Folgemaassnahmen. Deliberazione dell'Assemblea plenaria del 17 marzo 2016. Berna: CDPE.

CDPE (2018). Strategia di digitalizzazione. *Strategia della CDPE* del 21 giugno 2018 per la gestione della transizione digitale nell'educazione. Berna: CDPE.

CDPE & DEFR (2015). Sfruttamento ottimale delle potenzialità: dichiarazione 2015 sugli obiettivi comuni della politica della formazione per lo spazio formativo svizzero. Berna: CDPE/DEFR.

CDPE & DEFR (2017). Strategia svizzera per gli scambi e la mobilità della Confederazione e dei Cantoni del 2 novembre 2017. Berna: CDPE/DEFR.

CDPE & DEFR (2019). Analisi sullo sviluppo della maturità liceale: rapporto del gruppo di coordinamento nel quadro del mandato della CDPE e del DEFR del 6 settembre 2018 «Sviluppo della maturità liceale: mandato per un'analisi dei testi di riferimento». Berna: CDPE/SBFI.

Ehrenzeller B. (2020), intervento introduttivo in occasione della seduta del gruppo di coordinamento del 9 giugno 2020. Inedito.